

CONCLUSIONI LAVORO TAVOLO TECNICO SU SALUTE E SICUREZZA

Nel rispetto di quanto definito nel C.I.A. di LIDL si sono svolti due incontri tenutisi rispettivamente il 20 maggio 2010 a Milano e il 23 giugno 2010 a Massa Lombarda. Agli incontri hanno partecipato per LIDL la sig.ra Roberta Corrà ed i sigg.ri Gero Vinti, Isacco Prevosti ed Alessandro Dalla Valle, e per le Organizzazioni Sindacali i sigg.ri Giorgio Ortolani (Filcams-CGIL), Elisabetta Oppici (Fisascat-CISL) e Francesco Crispo (Uiltucs-UIL).

In occasione dell'incontro tenutosi il 17 gennaio 2011 tra il C.D.A. di LIDL, alcuni Direttori della stessa società, e le Organizzazioni Sindacali nazionali, sono stati approfonditi gli aspetti ancora in sospeso e concordate le relative soluzioni.

Durante gli incontri del Tavolo Tecnico si sono affrontate sia le tematiche riguardanti la definizione di un accordo applicativo dell'art 47 D. Lgs n.81/08 che altri aspetti inerenti alle misure di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, su cui la normativa prevede interventi condivisi tra il datore di lavoro ed i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ossia:

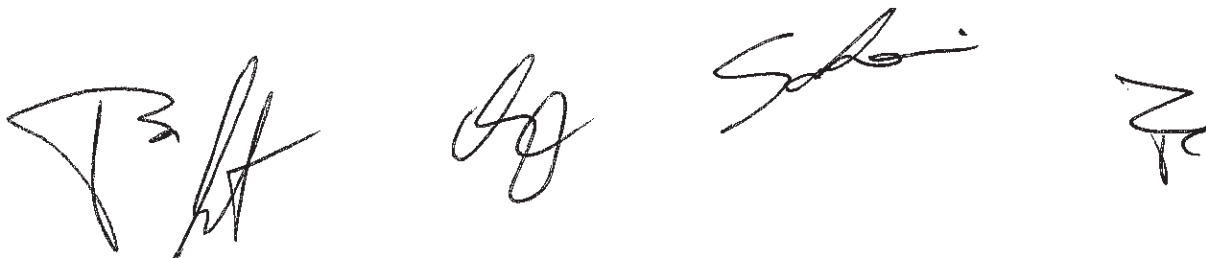
1. La valutazione del rischio da stress lavoro correlato (art.28 D. Lgs n.81/08)
2. L'accertamento dell'assenza di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti (art. 41 D. Lgs n.81/08)
3. L'aggiornamento formativo degli RLS (art. 37 D. Lgs n.81/08)

Per quanto sopra riportato, è stato definito quanto segue:

1. **Stress – Lavoro correlato:** il tavolo tecnico per la salute e sicurezza istituito sulla base di quanto previsto dal contratto integrativo ha definito le tempistiche per l'effettuazione delle varie attività necessarie per eseguire la valutazione del rischio e per fornire l'informazione ai lavoratori.
2. **Accertamento uso sostanze stupefacenti:** l'azienda ha inserito all'interno del DVR una scheda che illustra le fasi implementate per l'effettuazione di tale sorveglianza sanitaria. L'azienda ha effettuato un'informativa ai lavoratori coinvolti da tali accertamenti.
3. **Formazione aggiuntiva per RLS:** tenendo conto della fase sperimentale dell'accordo, della necessità che tutti gli RLS abbiano una precisa conoscenza della struttura aziendale preposta alla prevenzione e sicurezza e delle disposizioni aziendali in materia, si concorda che nel 2011 una volta eletti gli RLS in tutte le Direzioni, gli stessi avranno a disposizione un'ulteriore giornata di formazione della durata di 8 ore, aggiuntiva alle 32 ore del corso di base previsto dalla normativa vigente. Nell'anno 2011 le 8 ore di cui sopra saranno destinate alla formazione sul rischio Stress – Lavoro correlato.

In relazione all'accordo sulla definizione del numero degli RLS e delle ore a loro disposizione per lo svolgimento delle attività proprie di tale figura, il tavolo tecnico concorda quanto qui di seguito riportato; rimanevano anche alcune distanze che sono comunque state eliminate.

- Fermo restando quanto previsto dalla legge, il presente accordo, applicativo di quanto disposto dall'art 47 comma 5 del D. Lgs n.81/08, ha carattere sperimentale ed avrà la stessa durata del C.I.A.. Con frequenza annuale le parti si incontreranno per valutare eventuali correttivi che dovessero risultare necessari. Qualora dovessero occorrere delle modifiche alla struttura aziendale nel corso del periodo di sperimentazione, le parti si incontreranno per verificare l'effetto di tali modifiche sugli aspetti legati alla salute e sicurezza.



- Il numero degli RLS concordato ed indicato nella tabella qui di seguito riportata, è individuato tenendo conto del territorio, intendendo per tale ciascun magazzino e le filiali che costituiscono le varie Direzioni.
- Gli attuali RLS che risultano essere già eletti, indicati nella documentazione fornita dall'azienda, resteranno in carica fino alla fine del loro mandato; ad essi si aggiungeranno un numero di RLS di nuova elezione, fino al raggiungimento delle soglie indicate nel seguente schema. In caso di dimissioni e/o di scadenza del mandato di singoli RLS si procederà all'elezione dei sostituti presso lo stesso territorio.

RIPARTIZIONE RLS	
Direzioni	N° RLS
Dir. Generale	Massimo 1
Volpiano	Massimo 3 (1 mag + 2 filiali)
Biandrate	Massimo 3 (1 mag + 2 filiali)
Somaglia	Massimo 4 (1 mag + 3 filiali)
Arcole	Massimo 3 (1 mag + 2 filiali)
Sesto al Reghena	Massimo 4 (1 mag + 3 filiali)
Massa Lombarda	Massimo 4 (1 mag + 3 filiali)
Pontedera	Massimo 3 (1 mag + 2 filiali)
Anagni	Massimo 3 (1 mag + 2 filiali)
Molfetta	Massimo 3 (1 mag + 2 filiali)
Misterbianco	Massimo 2 (2 filiali)
Totale	Massimo 33

- Presso le Direzioni dove saranno presenti più RLS, dovrà essere specificata all'azienda la competenza territoriale di ciascun RLS, in modo tale da programmare ed organizzare in maniera adeguata i vari impegni previsti dalla normativa vigente e dal presente accordo.
- Per il primo anno a partire dall'entrata in vigore del presente accordo, gli RLS saranno accompagnati nella visita dei luoghi di lavoro, da responsabili dell'azienda. Tra gli RLS e l'azienda dovrà essere concordato preventivamente e congiuntamente un crono-programma dove sarà specificato il giorno e l'ora della visita nonché il luogo dove la stessa sarà eseguita. Per l'effettuazione delle visite, l'azienda garantirà un numero sufficiente di permessi, che consentiranno agli RLS di visitare i luoghi di lavoro di competenza.
- Fermo restando quanto previsto dalla legge, per gli anni successivi al primo, gli RLS avranno diritto alle ore di permesso definite dalla normativa vigente, che saranno da loro usufruite anche per effettuare le visite presso i luoghi di lavoro.

- Con la sottoscrizione del presente documento, le parti concordano di mantenere attivo il tavolo tecnico istituito dal C.I.A., il quale avrà il compito di confrontarsi sulle maggiori novità che intercorreranno in materia di salute e sicurezza, analizzando congiuntamente le principali criticità (es. limitazioni dei lavoratori, ...) individuando le possibili soluzioni.
- Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, rimangono valide e pertanto si applicheranno le disposizioni di legge (Decreto Legislativo n.81/2008 s.m.i.).

Va rilevato che, nonostante le differenze sui punti relativi al numero degli RLS ed ai permessi retribuiti a cui ha diritto tale figura, differenze che sono poi state risolte con reciproca soddisfazione delle parti, il clima in cui si sono svolti i lavori del tavolo tecnico è stato positivo e segnato dalla volontà di tutti di trovare le soluzioni più adeguate per l'azienda LIDL Italia S.r.l.

Il Tavolo Tecnico

Per LIDL Italia S.r.l.

Sig.Vinti Gero

Sig.Prevesti Isacco

Sig.Dalla Valle Alessandro

Per le OOSS

Sig.Ortolani Giorgio (Filcams – CGIL)

Sig.Crispo Francesco (Uiltucs – UIL)

Sig.ra Oppici Elisabetta (Fisascat – CISL)

Per ratifica:

LIDL Italia S.r.l.



OO.SS. Nazionali (CGIL – UIL – CISL)

